



Pensieri di Bo' Cultura e Teatro Aps
Sede Legale: c/o Teatro Comunale Piazza della Vittoria, 47 – 56020 – Santa Maria a Monte (Pisa)
Cod.Fiscale 90037680502

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno *Mercoledì 18 Settembre 2024* alle *ore 21.00* presso la sede legale si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione **Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS**.

Sono presenti n. 17 iscritti all'Associazione, che chiamano a presiedere la riunione il Presidente sig. *Di Corcia Franco*. A fungere da segretario viene chiamato il sig. *Pagni Mattia*.

Il Presidente fa rilevare che l'odierna assemblea è stata convocata tempestivamente con l'avviso inviato a mezzo e-mail a tutti i soci ed affisso presso la sede dell'Associazione contenente l'o.d.g., la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea e che sono presenti n. 17 soci iscritti.

Dichiara pertanto che l'Assemblea deve ritenersi pienamente regolare e valida e l'invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Variazione sede legale;
- 2) Modifica dell'art. 2 dello Statuto (Scopo, finalità e attività) con integrazioni afferenti alla Cultura della Legalità e ai Valori afferenti alla Resistenza Italiana;
- 3) varie ed eventuali

Sul punto 1) all'ordine del giorno il Presidente *Di Corcia Franco* fa presente che si rende necessario spostare la sede legale dell'associazione presso il seguente indirizzo: *Via Vaccà, 58 località Montefoscoli cap 56036 Comune di Palaia (Pisa)*.

In conseguenza di ciò dovrà essere modificato l'articolo 1 dello statuto sociale nel seguente modo:

“ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “*Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS*”, da ora in avanti denominata “*Associazione*”, con sede legale nel Comune di Palaia (Pisa) e con durata illimitata”.

Sul punto 2) all'ordine del giorno il Presidente *Di Corcia Franco* fa presente che si rende necessario integrare l'articolo 2 dello Statuto inserendo dicitura – nell'elenco a seguire la dicitura “*In particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo*” - afferente alla Cultura della Legalità e ai Valori afferenti alla Resistenza Italiana.

In conseguenza di ciò dovrà essere modificato l'articolo 2 dello Statuto Sociale nel seguente modo:

“ART. 2 – (Scopo, finalità e attività)

(...)

In particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

(...)

- *Progettazione e Gestione di Attività ed Eventi legali alla Cultura della Legalità nelle Scuole, di ogni ordine e grado, e non solo;*

- *Progettazione e Gestione di Attività ed Eventi finalizzati alla promozione e alla valorizzazione dei valori afferenti alla Resistenza ovvero la Tutela e la Valorizzazione del Patrimonio Storico, Politico e Culturale dell'Antifascismo e della Resistenza nonché della Promozione di una Cultura di Libertà, Democrazia, Pace e Collaborazione tra i Popoli.”*

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare la proposta del Presidente *Di Corcia Franco* pertanto di spostare la sede legale dell'associazione presso il seguente indirizzo: Via Vaccà, 58 località Montefoscoli cap 56036 Comune di Palaia (Pisa).

In conseguenza l'articolo 1 dello statuto sociale verrà modificato come di seguito:

“ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Palaia (Pisa) e con durata illimitata”

- di approvare la proposta del Presidente *Di Corcia Franco* di apportare integrazioni all'art. 2 (Scopo, finalità e attività) afferenti alla Cultura della Legalità e ai Valori afferenti alla Resistenza Italiana.

In conseguenza l'articolo 2 dello Statuto Sociale verrà modificato come di seguito:

- “ART. 2 – (Scopo, finalità e attività)

- (...)

- In particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- (...)

- *Progettazione e Gestione di Attività ed Eventi legati alla Cultura della Legalità nelle Scuole, di ogni ordine e grado, e non solo;*

- *Progettazione e Gestione di Attività ed Eventi finalizzati alla promozione e alla valorizzazione dei valori afferenti alla Resistenza ovvero la Tutela e la Valorizzazione del Patrimonio Storico, Politico e Culturale dell'Antifascismo e della Resistenza nonché della Promozione di una Cultura di Libertà, Democrazia, Pace e Collaborazione tra i Popoli.”*

Si allega sotto la lettera A) lo statuto modificato.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Franco Di Corcia

Il Segretario

Mattia Pagni

Allegato A)

STATUTO - Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Palaia (Pisa) e con durata illimitata.



ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 5 Codice del Terzo Settore;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di



interesse generale di cui al comma 1, lettera i) dell'art. 5 Codice del Terzo

Settore.

In particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- *Progettazione, Gestione e Promozione di servizi legati al recupero della 'memoria teatrale ed artistica in generale';*

- *Progettazione, Gestione e Promozione di 'Attività di Educazione all'Arte' e di Aggiornamento dei singoli soci;*

- *Progettazione, Gestione, Produzione, Promozione di Spettacolo dal Vivo, sia a livello locale, nazionale ed internazionale;*

- *Progettazione, Gestione (Direzione Artistica), Promozione di Festivals, Rassegne, Concorsi legati al Teatro, Cinema, Audiovisivo, Musica, Letteratura, Poesia*

- *Progettazione, Gestione (Direzione Artistica), Promozione di 'Spazi Culturali' (Teatri e non solo);*

- *Progettazione, Gestione, Promozione di Progetti Culturali finalizzati alla 'raccolta fondi' anche con l'utilizzo delle nuove frontiere (esempio l'E-Commerce);*

- *Progettazione, Gestione, Promozione – per conto di Privati, Enti Locali, Scuole Statali e non – di iniziative (con l'impiego anche di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione) in settori quali: ambiente, cultura, salute, comunicazione e tempo libero, politiche giovanili e turismo;*

- *Progettazione e Gestione di Attività ed Eventi legati alla Cultura della Legalità nelle Scuole, di ogni ordine e grado, e non solo;*

- *Progettazione e Gestione di Attività ed Eventi finalizzati alla promozione e alla valorizzazione dei valori afferenti alla Resistenza ovvero la Tutela e la*



*Valorizzazione del Patrimonio Storico, Politico e Culturale
dell'Antifascismo e della Resistenza nonché della Promozione di una
Cultura di Libertà, Democrazia, Pace e Collaborazione tra i Popoli.*

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro

competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne

l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse

dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione

dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:


- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi



associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nel caso non versi la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo



ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione può essere fatta anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mail risultante dal libro degli associati

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.


L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



• delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

• delibera lo scioglimento;

• delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.



In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.



L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni. I componenti dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili al termine del loro mandato.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto

le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.


Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei



requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.


L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore



legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15



(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione, al ricorrere dei requisiti di legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.


L'Associazione, al ricorrere dei requisiti di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;



• registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

• il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità

- il socio deve presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione a mezzo e-mail;

- entro i 15 giorni successivi il socio verrà convocato dal Presidente dell'Associazione a mezzo e-mail presso la sede sociale per visionare i libri associativi..

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Rossi".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Rossi".

solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del



Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, sottoscritto ed approvato


Il Presidente -

Il Segretario -

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Pisa

Ufficio Territoriale di Pontedera
ATTO REGISTRATO IN DATA 05-12-2024
AL N. 1229 SERIE 3





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PISA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PONTEDERA

Registrazione di Atto Privato

Il 05/12/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ4, serie 3, numero 1229

data di stipula: 18/09/2024

ident.vo telematico: TZ424L001229000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: DCRFNC68D03Z133M

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90037680502				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

